

REGOLAMENTO (UE) 2017/378 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

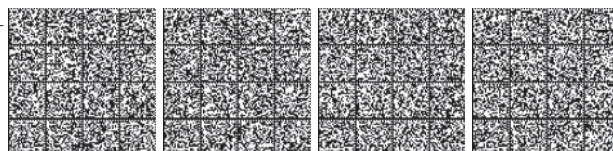
considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾ ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (5) Per le sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti («FGE 203») rev. 1 nell'elenco dell'Unione è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti. Le sostanze appartenenti a tale FGE 203 rev. 1 sono il deca-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.139), l'epita-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.153), l'esa-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.162), il nona-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.188), l'esa-2(trans), 4(trans)-dienale (n. FL 05.057), il trideca-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienale (n. FL 05.064), il nona-2,4-dienale (n. FL 05.071), il 2,4-decadienale (n. FL 05.081), l'epita-2,4-dienale (n. FL 05.084), il penta-2,4-dienale (n. FL 05.101), l'undeca-2,4-dienale (n. FL 05.108), il dodeca-2,4-dienale (n. FL 05.125), l'otta-2(trans), 4(trans)-dienale (n. FL 05.127), il deca-2(trans), 4(trans)-dienale (n. FL 05.140), il deca-2,4,7-trienale (n. FL 05.141), il nona-2,4,6-trienale (n. FL 05.173), il 2,4-ottadienale (n. FL 05.186), il tr-2, tr-4-nonadienale (n. FL 05.194), il tr-2, tr-4-undecadienale (n. FL 05.196) e l'acetato di esa-2,4-dienile (n. FL 09.573). Tali dati sono stati presentati dal richiedente.
- (6) Il suddetto gruppo chimico comprende l'esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057) e il deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.140), che sono stati utilizzati come sostanze rappresentative del gruppo e per i quali sono stati presentati dati sulla tossicità.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).



- (7) L'Autorità ha valutato la genotossicità di queste due sostanze rappresentative nel suo parere scientifico del 26 marzo 2014 ⁽¹⁾.
- (8) Per l'esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057) l'Autorità ha confermato preoccupazioni in materia di sicurezza basate su elementi di prova tratti da pubblicazioni relative all'induzione di addotti al DNA in diversi sistemi *in vitro* e *in vivo*, sulla classificazione della IARC come possibile agente cancerogeno per l'uomo, tenendo inoltre conto della conclusione tratta dalla IARC secondo cui i dati meccanicistici offrono un ulteriore sostegno per la pertinenza per l'uomo dei dati sugli effetti cancerogeni sugli animali e secondo cui gli elementi di prova attestanti che l'induzione dei tumori avvenga tramite un meccanismo genotossico sono modesti.
- (9) Per il deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. F 05.140) l'Autorità è giunta alla conclusione che un meccanismo di genotossicità senza soglia non possa essere escluso in base alla presenza di alcune indicazioni relative alla genotossicità *in vivo* e tenendo conto degli elementi di prova tratti da studi *in vitro* relativi all'induzione di diversi tipi di danni al DNA (basi del DNA ossidate e addotti voluminosi).
- (10) Nel complesso l'Autorità ha concluso che la preoccupazione in materia di sicurezza connessa alla genotossicità non può essere esclusa per nessuna delle sostanze rappresentative del gruppo e che tale conclusione è altresì applicabile alle altre sostanze del gruppo FGE 203.
- (11) Le parti interessate hanno comunicato che stanno effettuando una serie di studi di tossicità sulle sostanze del gruppo FGE 203 al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'Autorità. La Commissione ha inoltre richiesto ulteriori informazioni al fine di valutare pienamente la sicurezza di tali sostanze.
- (12) Le parti hanno presentato gli studi e le informazioni il 26 settembre 2016.
- (13) In attesa della valutazione delle sostanze del gruppo FGE da parte dell'Autorità, della valutazione completa finale di tali sostanze secondo la procedura del gruppo di esperti scientifici CEF dell'EFSA nonché del completamento del successivo processo di regolamentazione, è opportuno limitare le condizioni per l'uso di dette sostanze al loro uso attuale.
- (14) Per motivi tecnici dovrebbero essere stabiliti periodi di transizione per gli alimenti non conformi alle condizioni di cui all'allegato, immessi sul mercato dell'Unione o spediti da paesi terzi nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

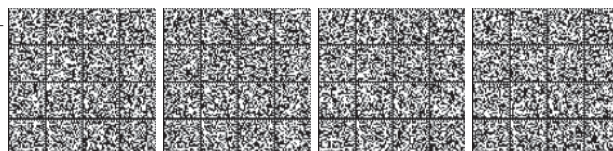
Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

⁽¹⁾ Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 203 Rev 1 (FGE.203 Rev1): alpha,beta-unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.4 of FGE.19 with two or more conjugated double-bonds and with or without additional non-conjugated double-bonds [Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Rev. 1 (FGE.203 Rev1): aldeidi alifatiche alfa,beta-insature e precursori del sottogruppo chimico 1.1.4 della FGE.19 con due o più doppi legami coniugati e con o senza ulteriori doppi legami non coniugati]. EFSA Journal 2014;12(4):3626, 31 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3626 Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal



2. Gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati importati nell'Unione da un paese terzo possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

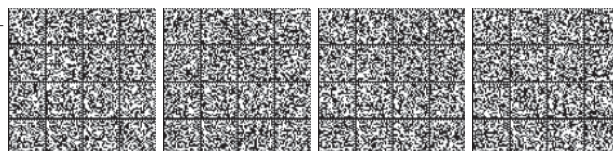
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

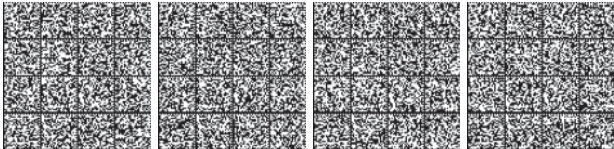
Nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 la tabella 1 è così modificata:

a) la voce relativa al n. FL 02.139 è sostituita dalla seguente:

«02.139	Deca-2,4-dien-1-olo	18409-21-7	1189	11748		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 2: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 3: non oltre 5 mg/kg, categoria 5: non oltre 9 mg/kg, categoria 7: non oltre 15 mg/kg, categoria 8: non oltre 5 mg/kg, categoria 12: non oltre 3 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 2 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 2 mg/kg.	1	EfSA»
---------	---------------------	------------	------	-------	--	---	---	-------

b) la voce relativa al n. FL 02.153 è sostituita dalla seguente:

«02.153	Epta-2,4-dien-1-olo	33467-79-7	1784			Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 35 mg/kg, categoria 2: non oltre 25 mg/kg, categoria 3: non oltre 30 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 50 mg/kg, categoria 5: non oltre 50 mg/kg, categoria 6: non oltre 25 mg/kg, categoria 7: non oltre 50 mg/kg, categoria 8: non oltre 10 mg/kg, categoria 9: non oltre 10 mg/kg, categoria 12: non oltre 100 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 25 mg/kg, categoria 15: non oltre 50 mg/kg, categoria 16: non oltre 25 mg/kg.	1	EfSA»
---------	---------------------	------------	------	--	--	--	---	-------



c) la voce relativa al n. FL 02.162 è sostituita dalla seguente:

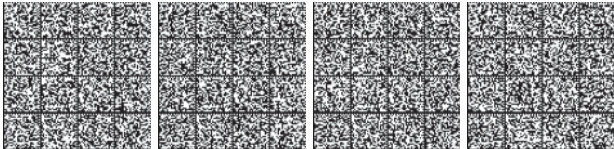
«02.162	Esa-2,4-dien-1-olo	111-28-4	1174			Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 3: non oltre 4 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 2 mg/kg, categoria 5: non oltre 2 mg/kg, categoria 12: non oltre 4 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 4 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 2 mg/kg.	1	EFSA»
---------	--------------------	----------	------	--	--	--	---	-------

d) la voce relativa al n. FL 02.188 è sostituita dalla seguente:

«02.188	Nona-2,4-dien-1-olo	62488-56-6	1183	11802	Almeno il 92 %. Componente secondario: 3-4 % 2-nonen-1-olo	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 2 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 5 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 5 mg/kg, categoria 5: non oltre 10 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 14,5 mg/kg, categoria 8: non oltre 5 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 2 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 5 mg/kg, categoria 15: non oltre 5 mg/kg, categoria 16: non oltre 2,5 mg/kg.	1	EFSA»
---------	---------------------	------------	------	-------	--	--	---	-------

e) la voce relativa al n. FL 05.057 è sostituita dalla seguente:

«05.057	Esa-2(trans),4(trans)-dienale	142-83-6	1175	640		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 10 mg/kg, categoria 3: non oltre 10 mg/kg,	1	EFSA»
---------	-------------------------------	----------	------	-----	--	---	---	-------



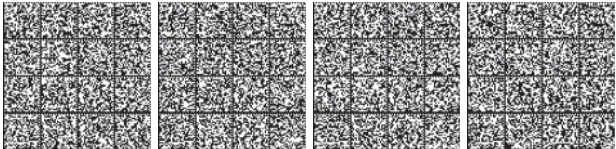
							categoria 4.2: non oltre 15 mg/kg, categoria 5: non oltre 20 mg/kg, categoria 6: non oltre 0,05 mg/kg, categoria 7: non oltre 15 mg/kg, categoria 8: non oltre 15 mg/kg, categoria 9: non oltre 20 mg/kg, categoria 11: non oltre 50 mg/kg, categoria 12: non oltre 4 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 15 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 10 mg/kg.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

f) la voce relativa al n. FL 05.064 è sostituita dalla seguente:

«05.064	Trideca-2(trans),4 (cis),7(cis)-trienale	13552-96-0	1198	685	Almeno il 71 %. Componenti secondari: 14 % 4-cis-7-cis-tri- decadienolo; 6 % 3-cis-7-cis- tridecadienolo; 5 % 2-trans-7- cis-tridecadienale; 3 % 2-trans- 4-trans-7-cis-tridecatrienale	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 2: non oltre 1 mg/kg, categoria 8: non oltre 2 mg/kg, categoria 9: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg.	1	EFSA»
---------	---	------------	------	-----	--	--	---	-------

g) la voce relativa al n. FL 05.071 è sostituita dalla seguente:

«05.071	Nona-2,4-dienale	6750-03-4	1185	732	Almeno l'89 %. Componenti secondari: 5-6 % 2,4-nona- dien-1-olo e 1-2 % 2-nonen-1- olo	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 5 mg/kg, categoria 9: non oltre 5 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg,	1	EFSA»
---------	------------------	-----------	------	-----	---	--	---	-------



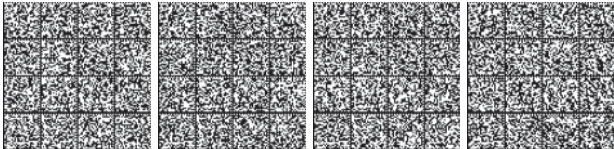
							categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 5 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

h) la voce relativa al n. FL 05.081 è sostituita dalla seguente:

«05.081	2,4-Decadienale	2363-88-4	3135	2120	Almeno l'89 %. Componenti secondari: miscela di (cis, cis)-, (cis, trans)- e (trans, cis)- 2,4-decadienali (somma di tutti gli isomeri: 95 %); acetone e isopropanolo	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 5 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg (ad eccezione della categoria 5.3 — non oltre 10 mg/kg), categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 10 mg/kg, categoria 9: non oltre 3 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 7,5 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 20 mg/kg, categoria 16: non oltre 1,5 mg/kg.	1	EFSA»
---------	-----------------	-----------	------	------	---	---	---	-------

i) la voce relativa al n. FL 05.084 è sostituita dalla seguente:

«05.084	Epta-2,4-dienale	5.3.4313	1179	729	Almeno il 92 %. Componenti secondari: 2-4 % (E:Z)-2,4-ep-tadienale e 2-4 % acido 2,4-ep-tadienoico.	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 5 mg/kg, categoria 2: non oltre 10 mg/kg,	1	EFSA»
---------	------------------	----------	------	-----	---	--	---	-------



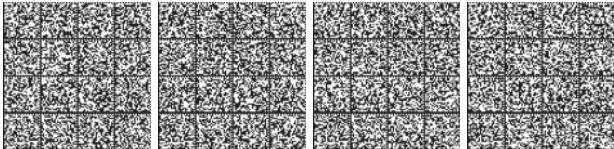
							categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg, categoria 6: non oltre 0,5 mg/kg, categoria 7: non oltre 10 mg/kg, categoria 8: non oltre 6 mg/kg, categoria 9: non oltre 6 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 2 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 3 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

j) la voce relativa al n. FL 05.101 è sostituita dalla seguente:

«05.101	Penta-2,4-dienale	764-40-9	1173	11695		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 1 mg/kg, categoria 8: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	1	EFSA»
---------	-------------------	----------	------	-------	--	---	---	-------

k) la voce relativa al n. FL 05.108 è sostituita dalla seguente:

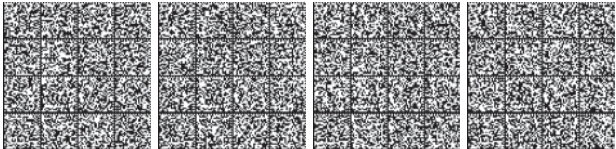
«05.108	Undeca-2,4-dienale	13162-46-4	1195	10385		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg,	1	EFSA»
---------	--------------------	------------	------	-------	--	--	---	-------



							categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg (ad eccezione della cate- goria 5.3 — non oltre 10 mg/kg), categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 3 mg/kg, categoria 9: non oltre 3 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 3 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

l) la voce relativa al n. FL 05.125 è sostituita dalla seguente:

«05.125	Dodeca-2,4-dienale	21662-16-8	1196	11758	Almeno l'85 % . Componente secondario: 11-12 % 2-trans-4-cis isomero	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg (ad eccezione della cate- goria 5.3 — non oltre 10 mg/kg), categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 3 mg/kg, categoria 8: non oltre 3 mg/kg, categoria 9: non oltre 3 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 3 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	1	EFSA»
---------	--------------------	------------	------	-------	--	---	---	-------

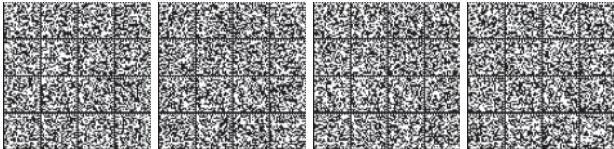


m) la voce relativa al n. FL 05.127 è sostituita dalla seguente:

«05.127	Otta-2(trans),4 (trans)-dienale	30361-28-5	1181	11805		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 10 mg/kg, categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 2 mg/kg, categoria 8: non oltre 2 mg/kg, categoria 12: non oltre 2 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 3 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 2 mg/kg.	1	EFSA»
---------	------------------------------------	------------	------	-------	--	--	---	-------

n) la voce relativa al n. FL 05.140 è sostituita dalla seguente:

«05.140	Deca-2(trans),4 (trans)-dienale	25152-84-5	1190	2120	Almeno l'89 % . Componenti secondari: 3-4 % miscela di (cis-cis)-, (cis-trans)- e (trans-cis)-2,4-decadienali; 3-4 % acetone e tracce di isopropanolo	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 5 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg (ad eccezione della categoria 5.3 — non oltre 10 mg/kg), categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 10 mg/kg, categoria 9: non oltre 3 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 7,5 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 20 mg/kg, categoria 16: non oltre 1,5 mg/kg.	1	EFSA»
---------	------------------------------------	------------	------	------	---	---	---	-------

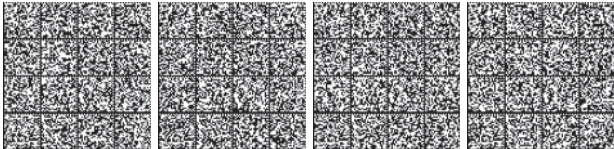


o) la voce relativa al n. FL 05.141 è sostituita dalla seguente:

«05.141	Deca-2,4,7-trienale	51 325-37-2	1786		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 2: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 1 mg/kg, categoria 8: non oltre 1 mg/kg, categoria 9: non oltre 1 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	1	EFSA»
---------	---------------------	-------------	------	--	--	---	-------

p) la voce relativa al n. FL 05.173 è sostituita dalla seguente:

«05.173	Nona-2,4,6-trienale	57018-53-8	1785		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 15 mg/kg, categoria 2: non oltre 10 mg/kg, categoria 3: non oltre 15 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 15 mg/kg, categoria 5: non oltre 20 mg/kg, categoria 6: non oltre 10 mg/kg, categoria 7: non oltre 25 mg/kg, categoria 8: non oltre 5 mg/kg, categoria 9: non oltre 5 mg/kg, categoria 12: non oltre 25 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 10 mg/kg, categoria 15: non oltre 15 mg/kg, categoria 16: non oltre 15 mg/kg.	1	EFSA»
---------	---------------------	------------	------	--	---	---	-------

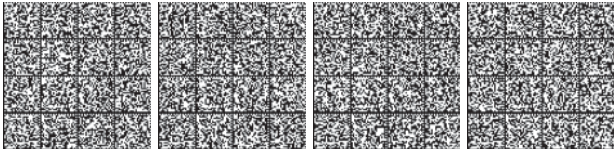


q) la voce relativa al n. FL 05.186 è sostituita dalla seguente:

«05.186	2,4-Ottadienale	5577-44-6	11805		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 10 mg/kg, categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 2 mg/kg, categoria 8: non oltre 2 mg/kg, categoria 12: non oltre 2 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 3 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 2 mg/kg.	1	EFSA»
---------	-----------------	-----------	-------	--	--	---	-------

r) la voce relativa al n. FL 05.194 è sostituita dalla seguente:

«05.194	tr-2, tr-4-Nonadienale	5910-87-2	732	Almeno l'89 %. Componenti secondari: almeno 5 % di 2,4-nonadien-1-olo e 2-nonen-1-olo e altri isomeri di 2,4-nonadienale	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 5 mg/kg, categoria 9: non oltre 5 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 5 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	1	EFSA»
---------	------------------------	-----------	-----	--	---	---	-------



s) la voce relativa al n. FL 05.196 è sostituita dalla seguente:

«05.196	tr-2, tr-4-Undecadienale	30361-29-6	10385	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg (ad eccezione della categoria 5.3 — non oltre 10 mg/kg), categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 3 mg/kg, categoria 9: non oltre 3 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 3 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg;	1	Efsa»
---------	--------------------------	------------	-------	--	---	-------

t) la voce relativa al n. FL 09.573 è sostituita dalla seguente:

«09.573	Acetato di esa-2,4-dienile	1516-17-2	1780	10675	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 25 mg/kg, categoria 3: non oltre 20 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 25 mg/kg, categoria 5: non oltre 25 mg/kg, categoria 6: non oltre 10 mg/kg, categoria 7: non oltre 25 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 20 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 20 mg/kg, categoria 15: non oltre 25 mg/kg, categoria 16: non oltre 25 mg/kg;	1	Efsa»
---------	----------------------------	-----------	------	-------	--	---	-------

